



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

1° SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO RISORSE UMANE

Prot. Gen. nr. 11174 - del 12/10/2021.

OBBLIGO GREEN PASS - RICHIESTA ESIBIZIONE E SANZIONI

Oggetto: obbligo possesso ed esibizione della certificazione green pass per l'accesso negli uffici comunali da parte dei dipendenti, dei soggetti del RMI, dei PUC e di quanti abbiano rapporto di lavoro od effettuano a qualsiasi titolo prestazioni lavorative in favore del Comune. **Richiesta di esibizione del green pass.**

AI DIPENDENTI COMUNALI
AI SOGGETTI DEI CANTIERI DI SERVIZIO EX RMI
AI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA-PUC
ALLA GIUNTA MUNICIPALE
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL DOTT. ROCCA GIUSEPPE ESPERTO DEL SINDACO

SEDE

In applicazione dell'art.1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, che ha inserito l'art.9 quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, **a decorrere dal 15 Ottobre 2021** ai dipendenti, ai soggetti ex RMI, ai percettori del reddito di cittadinanza PUC di questo Comune e a quanti ivi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato **è fatto obbligo**, ai fini del loro accesso negli uffici e luoghi comunali di rispettiva sede di lavoro, **di possedere e di esibire al proprio Responsabile di posizione organizzativa (in quanto datore di lavoro) la certificazione verde covid-19.**

Ai sensi del comma 6 della citata norma, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **i dipendenti ed i soggetti di cui sopra privi della predetta certificazione o che non esibiranno la certificazione verde prima o al momento dell'accesso sono considerati assenti ingiustificati** sino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre.

Per tali giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Si evidenzia che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in assenza della certificazione verde covid-19 è punito con la sanzione amministrativa da €. 600 a €.1.500 come previsto dal comma 1 dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

Pertanto, in applicazione della suddetta normativa ed in esecuzione della Circolare esplicativa n.10 del 11-10-2021 dell'Ufficio Risorse Umane, con la presente nota

SI CHIEDE

alla S.V. di esibire, prima o al momento dell'ingresso in un Ufficio comunale dal 15 ottobre 2021, la certificazione verde così detta green pass (in formato cartaceo o digitale su cellulare) al titolare della Posizione Organizzativa del Settore in cui ella presta la propria attività lavorativa o all'Ufficio Risorse Umane al fine di potere accedere alla sua postazione di lavoro o in un qualsiasi altro Ufficio comunale.

Si ricorda che la Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 9 quinquies, le disposizioni dell'obbligo di

presentazione ed esibizione del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

1.1.MODALITÀ DI VERIFICA

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 **la verifica della certificazione verde COVID-19** emessa dalla Piattaforma nazionale-DGC, nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, **viene effettuata mediante la lettura del codice a barre tramite app denominata VERIFICA C-19** in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne **unicamente l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.**

Dopo la prima esibizione per l'accesso dal 15 ottobre 2021, i dipendenti esibiranno successivamente il loro green pass tenuto della scadenza delle varie tipologie di rilevazione della negatività al contagio (tampone nelle precedenti 48 ore, guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedenti, prima dose del vaccino e completamento del ciclo vaccinale).

1.2.ASSENZA INGIUSTIFICATA IN MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE E NON RETRIBUZIONE

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, **il personale**, nel caso in cui comunichi di **non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso** al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **è considerato, anche in caso di timbratura, assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.**

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

1.3.SANZIONI PER IL PERSONALE PRIVO DI GREEN PASS SUL POSTO DI LAVORO

Ai sensi del comma 7 ed 8 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, **l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n.19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500. La timbratura in assenza della certificazione verde green pass o della sua esibizione, oltre a connotare l'assenza ingiustificata e la conseguente sospensione dal lavoro, equivarrà ad ingresso negli Uffici comunali in violazione della suddetta norma producendo l'effetto sanzionatorio a carico del dipendente titolare del tesserino di timbratura. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo il vigente regolamento comunale.**

1.4.CHI IRROGA LE SANZIONI

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, le citate sanzioni sono irrogate dal Prefetto sulla base degli atti relativi alla violazione, inoltrati dal Comune.

PUBBLICITÀ LEGALE DELLA PRESENTE RICHIESTA

La presente richiesta, oltre ad essere notificata brevi manu agli interessati per il tramite dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, viene notificata a tutti i dipendenti mediante sua pubblicazione sull'Albo on line del sito istituzionale del Comune di Catenanuova.

L'art.32 della Legge 69/2009 dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».

Con il dispositivo della pubblicità legale «un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell'atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l'esposizione dell'atto in un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il "tempo di affissione"» (Linee Guida per i siti web delle P.A. 2011, pag. 79).

Tutti i dipendenti, i soggetti ex RMI, i percettori del reddito di cittadinanza PUC di questo Comune sono destinatari della presente RICHIESTA per soddisfarla, attenendosi agli obblighi del dipendente prescritti dall'art.57, lettera m) del Contratto Collettivo Nazionale Enti locali del 21 maggio 2018.

Diritto di rimostranza

Il dipendente può esercitare il diritto di rimostranza nei confronti della presente richiesta, ai sensi dell'art.57 lettera h) del vigente citato Contratto di Lavoro.

Il Responsabile del Settore

Dott. Mariano Saccullo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2 del d.lgs. n. 39/93*